



NORMATIVA FISCALE

Secondo il disposto dell'art. 47 comma 1 lettera c del D.p.r. 917/1986 (T.U.I.R.), le somme corrisposte a titolo di **borsa di studio, di assegno, di premio o di sussidio** per fini di **studio** o di **addestramento professionale**, costituiscono redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, sempre che il beneficiario non sia legato da rapporto di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante. A seguito dell'emanazione del **D. Lgs. 314/1997 anche i premi corrisposti ai tirocinanti sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente**, pertanto sono imponibili ai fini IRPEF e soggetti a ritenuta d'acconto. Per la ritenuta d'acconto occorre far riferimento all'art. 24 del d.p.r. 600/1973, così come modificato dall'art. 7 del D.Lgs. 314/1997, in vigore dal primo gennaio 1998.

Le somme corrisposte a titolo di premio / borsa di studio rappresentano un **costo fiscalmente deducibile** per i soggetti eroganti, ai sensi dell'art.62 del T.U.I.R.

Come per i redditi da lavoro dipendente le somme erogate a titolo di premio o borsa di studio fruiscono delle **detrazioni** previste per lavoro dipendente e per carichi di famiglia (art. 47 e 48 del D.Lgs. 446/97). Il **Ministero delle finanze** con la **Circolare 226/E del 29.12.1994** specificato che le detrazioni devono essere rapportate al periodo di studio o di addestramento professionale (tirocinio), durante il quale sono corrisposti i premi / borse di studio.

Ai sensi della recente circolare 20/E dell'Agenzia delle Entrate del 10 maggio 2005, recante per oggetto la "Detassazione degli investimenti in ricerca e sviluppo e per stage aziendali", si segnala in particolare per gli aspetti collegati alla formazione, che **tra i costi agevolabili sono ricompresi anche quelli relativi al costo del personale interno sottratto al lavoro e impiegato nell'attività di formazione nello stage.**

A tal fine, dovrà tenersi conto del costo giornaliero del dipendente – determinato suddividendo la somma degli emolumenti lordi annui fissi corrisposti al dipendente in base alla sua posizione organica al momento dello svolgimento del corso, dei contributi previdenziali annuali a carico del datore di lavoro e della quota di indennità di fine rapporto maturata per il numero dei giorni lavorativi previsti dal contratto – moltiplicato per il numero dei giorni in cui il dipendente stesso è stato utilizzato nelle attività di formazione, maggiorato delle specifiche (ulteriori) indennità giornaliere spettanti (diarie, trasferte, eccetera).

Le spese per il personale al quale viene affiancato lo stagista al fine di apprendere i processi lavorativi in corso di svolgimento, **non rientrano, invece, nella base agevolabile.**

Sono ricompresi nell'ambito dell'agevolazione tutti i costi imputabili all'attività di formazione, teorica e pratica, effettuata nell'ambito degli stage aziendali di cui sopra.

Sono agevolabili, pertanto, i costi direttamente sostenuti per l'attività di formazione, quali, ad esempio, i costi relativi al personale docente, le spese correnti (cancelleria, abbigliamento di lavoro, eccetera), i costi dei servizi di consulenza sull'iniziativa di formazione, i costi relativi ai beni strumentali impiegati nell'attività formativa, con esclusione delle spese generali e degli oneri finanziari.

Per la nozione di stage aziendale si deve fare riferimento al decreto ministeriale del 25 marzo 1998, n. 142, nel quale sono definiti i "tirocini formativi e di orientamento", previsti dall'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196.